

**ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER ESERCIZIO
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
ART. 78, D.LGV. 267/00**

“...gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità...”.

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

- ✓ in relazione a tale norma per i dipendenti che ne fanno richiesta, viene adottato un provvedimento di assegnazione temporanea, per la durata della carica amministrativa, presso uffici/reparti prossimi alla circoscrizione elettorale di riferimento, tenendo altresì conto dei vincoli normativi previsti dal richiamato art.53, d.P.R. n. 335/82
- ✓ al termine dell'attività amministrativa il personale interessato torna a prestare servizio nell'originaria sede di provenienza.



✓

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

ART. 7 D.P.R. N. 254/99

“L’Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale, adeguatamente documentati, l’assegnazione, anche in sovrannumero all’organico, in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile.

L’assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennità e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede”.

CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO

- ✓ sussistenza di gravissimi motivi di carattere familiare (coniuge/figli/genitori) o personale, adeguatamente documentati;
- ✓ per le patologie è richiesta documentazione medica di struttura pubblica;
- ✓ attualità e temporaneità dell’esigenza con esclusione di situazioni croniche;
- ✓ indifferibile presenza del dipendente presso la sede richiesta per la gestione della grave situazione rappresentata;
- ✓ valutazione eventuali profili di incompatibilità;
- ✓ valutazione gravi carenze organiche e pressanti esigenze di servizio dell’Ufficio di appartenenza.



Y

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

ART. 42-BIS D.LGS. 151/2001

“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda;

Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

- ✓ Comparazione organici uffici: [sopra organico] ufficio in uscita / posto vacante e disponibile nella sede richiesta;
- ✓ comparazione delle esigenze organizzative e di servizio degli uffici: prevalenza di quelle della sede richiesta;
- ✓ parere favorevole dell'Ufficio di destinazione, in relazione ad eventuali situazioni ostative per ragioni di incompatibilità;
- ✓ distanza sede richiesta superiore a 150 km o ad oltre h.1.30 di viaggio (secondo i criteri fissati dalla legge 104/92 in materia di permessi);
- ✓ sede richiesta ubicata nella stessa sede ove il coniuge esercita l'attività lavorativa;
- ✓ il trasferimento del dipendente in possesso di abilitazioni, qualifiche e/o specializzazioni non deve vanificarne l'impiego.

